



Roma 17 Giugno 2020

BONUS VACANZE ed ISEE **Bonus da 150 a 500 euro per le famiglie** **con Isee inferiore a 40.000 euro**



Il “Bonus vacanze” previsto dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. **Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.**

Potranno ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con **ISEE fino a 40.000 euro**. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la **numerosità del nucleo familiare**: **500 €** per nucleo di tre o più persone; **300 €** da due persone; **150 €** da una persona.

Il bonus potrà essere richiesto e sarà erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’**identità digitale SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o **CIE 3.0** (Carta d’Identità Elettronica).

IL Ministero dell’Economia e delle Finanze prossimamente fornirà le indicazioni sull’APP per smartphone a cui si dovrà accedere per fornire l’Isee ed ottenere il **“Bonus Vacanze” che sarà digitale**, non si dovrà stampare nulla, ma sarà sempre a disposizione sullo smartphone e basterà mostrarlo all’albergatore, quando si dovrà pagare il soggiorno direttamente presso la struttura dove si sceglierà di trascorrere le vacanze.

Inoltre, il bonus: può essere **utilizzato da un solo componente** del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto; può essere **speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura** turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast); è fruibile nella misura dell’**80%**, **sotto forma di sconto immediato**, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore; il restante **20%** potrà essere scaricato come **detrazione di imposta**, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con **fattura elettronica** o documento commerciale).

È importante in fase di prenotazione chiedere alla struttura turistica ricettiva prescelta per il soggiorno se aderisce all’iniziativa! Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.

La Segreteria Nazionale FISTel CISL



DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

- Codice Fiscale e Documento d'identità del dichiarante
- Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare ed eventualmente del coniuge non residente e del figlio a carico non convivente (se il figlio non è coniugato o se non ha figli o se di età inferiore a 26 anni)
- Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione)

REDDITI

Per le DSU presentate nel 2020

il reddito di riferimento è quello del 2018

- Modello 730 e/o Modello Unico e (per i dipendenti/pensionati) Modelli CUD
- Certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all'estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari) etc...
- IRAP per imprenditori agricoli
- Per i residenti in Trentino è obbligatorio dichiarare tutte le indennità Provinciali percepite (Assegno Unico Provinciale (quota A e quota B, Assegno per le famiglie numerose, indennità reddituali collegate all'ICEF))

New!

PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE al 31/12/2018

- Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare (depositi bancari e/o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare) anche detenuto all'estero

- Tipologia (esempio: conto, conto deposito, deposito vincolato etc) e numero identificativo del rapporto patrimoniale, codice fiscale dell'istituto bancario o società di gestione del patrimonio, data di apertura ed eventualmente di chiusura dei rapporti patrimoniali
- Giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali (estratti conto trimestrali e/o mensili)
- Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio presentato ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti
- Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all'estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili). Valore IVE dell'immobili detenuti all'estero
- Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni sociosanitarie residenziali)
- Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l'acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà

IN CASO DI PRESENZA DI DISABILITA'

- Certificazione della disabilità (denominazione dell'ente che ha rilasciato la certificazione, numero del documento e data del rilascio) ed eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali (nell'anno precedente la presentazione della DSU) e/o per l'assistenza personale (detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU)

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI

di proprietà alla data di presentazione della DSU

- Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto.

Attenzione!

per l'Issee 2020 l'anno di riferimento per il patrimonio è lo stesso che per i redditi: il 2018.

